

Incremento indennità funzione Sindaci piccoli Comuni: serve delibera del Consiglio

Scritto da Interdata Cuzzola | 15/05/2020

Come è noto, l'art. 57-quater, comma 1, del DL n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157/2019) ha inserito il comma 8 bis all'art. 82 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), in forza del quale "la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti".

Su tale aspetto è intervenuta la Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, con la delib. n. 67/2020, depositata lo scorso 14 maggio, alla quale si era rivolta un Comune, chiedendo di chiarire circa l'automaticità dell'incremento ovvero la necessità di apposita delibera dell'ente.

Secondo i giudici, l'incremento non opera *ex lege*, ma richiede una scelta decisionale rimessa all'ente, con conseguente decorrenza dell'incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo; difatti, la formulazione della norma, che non quantifica la misura esatta dell'incremento, ma ne fissa un tetto massimo "*nell'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*", induce a ritenere indispensabile una previa delibera del Comune di individuazione dell'entità dell'aumento da accordare e delle risorse all'uopo necessarie.

I giudici, infine, hanno anche evidenziato che la norma in discorso valorizza l'autonomia l'ente, consentendo flessibilità nella modulazione dell'aumento e, al contempo, richiede necessariamente, da parte dello stesso ente, all'atto della determinazione del *quantum* dell'incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell'aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria.